



# COMUNE DI CRESPADORO

(Provincia di Vicenza)

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

N°15  
Reg. delib.  
del 31-05-2022

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI).
---------	--

Oggi **trentuno** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti diramati in data 27/05/2022 prot. 2567 si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Ferrari Elisa Maria	Presente	Siliprandi Andrea	Presente
Consolaro Manuel	Presente	Dalla Costa Simone	Presente
Mecenero Antonella	Presente	Dal Cengio Emanuela	Assente
Ferrari Paolo	Presente	Fainelli Orietta	Presente
Dalla Pozza Elia	Presente	Aldegheri Nereo	Presente
Dalla Costa Matteo	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Fiorin Federico Maria, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ferrari Elisa Maria in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI).</b>
----------------	---

Il Sindaco chiede alla rag. Cailotto di spiegare il punto

La rag. Cailotto riferisce che il regolamento TARI non presenta significative modifiche rispetto a quello precedente. Sono due le variazioni più rilevanti: 1) unione dei bar e ristoranti in un'unica categoria 2) l'introduzione dell'esenzione per la sede delle associazioni ad eccezione per le manifestazioni che producono rifiuti come ad esempio le sagre.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che il D.Lgs. n. 116 del 2020 ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), che presentano importanti implicazioni sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sul gettito del prelievo, introducendo sia una nuova definizione di rifiuti urbani sia la facoltà, riconosciuta alle utenze non domestiche, di uscire dal servizio pubblico;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (*IUC*) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

**DATO ATTO** che tale nuova imposta si compone dell'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (*TARI*) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RILEVATO** che l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (*TARI*);

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – *IUC*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 10.08.2015, esecutiva, che nella parte relativa alla *TARI* viene sostituito ex novo dal presente regolamento;

**CONSIDERATO** che è indispensabile approvare un nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti *TARI* in virtù delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, che possono essere così sintetizzate:

a) Abrogazione della possibilità per il Comune di procedere con l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

- b) I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, elencati negli allegati di cui alla parte IV del T.U.A., sono considerati ex lege come urbani;
- c) I rifiuti delle imprese agricole e delle attività connesse a queste sono esclusi dal novero dei rifiuti urbani;
- d) Le medesime utenze, per gli anni successivi, potranno presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono uscire dal servizio pubblico;
- e) La fuoriuscita dal servizio pubblico consente di non dover più corrispondere la quota TARI variabile, vale a dire quella rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, restando invece l'obbligo di corrispondere la quota TARI fissa;

VISTA la nota del MITE del 12 aprile 2021 dove è precisato che le "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe" e ritenuto che le utenze relative agli agriturismi e alle aziende agro-industriali possono continuare ad essere assoggettate alla TARI, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;

CHE il termine per l'approvazione del bilancio 2022 è prorogato al 31 maggio 2022 e che i regolamenti e le tariffe possono essere approvati entro tale data;

RILEVATO che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 - Favorevoli n. 10 – Contrari n. 0 - Astenuti n. 0;

#### DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento testé approvato entra in vigore il 1 gennaio 2022;
3. di dare atto che il presente regolamento, al fine di essere efficace, verrà pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini di legge;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 - Favorevoli n. 10 – Contrari n. 0 - Astenuti n. 0;

la seguente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti previsti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI).</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Ferrari Elisa Maria**

**IL Segretario Comunale**  
**Fiorin Federico Maria**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

